



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 75579/23.18.01

Roma, 29.07.09

OGGETTO: conversione di patenti di guida. ALBANIA.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 28/07/2009, con nota n. 050/P/0263418, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di allegati – All. 1) tra la Repubblica Italiana e l'Albania in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 15/08/2009.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 15/08/2014.

Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

Si precisa, in proposito, che devono essere accettate anche le istanze di conversione di patenti albanesi che scadono di validità in data 15/08/2009 e 16/08/2009, se presentate il 17/08/2009, essendo l'Accordo già in vigore dal 15/08.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti albanesi alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmettono le fotocopie dei due fac simile delle patenti albanesi valide ai fini della conversione, uno formato card, di colore prevalentemente rosa, e l'altro su supporto cartaceo (all. 2 e 3), riportati anche nell'elenco modelli allegato all'Accordo.

Si trasmette inoltre la traduzione di ciascun modello di patente albanese (all. 4 e 5).

In proposito si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 5, paragr. 3, dell'Accordo, che prevede la possibilità di convertire patenti di guida albanesi redatte su modello cartaceo e rilasciate dal 1° novembre 1999, soltanto per il periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, ossia fino al 15/08/2010. Pertanto dopo tale data le patenti albanesi redatte su modelli cartacei non potranno più essere convertite.

Si ricorda che, come disposto dal predetto art. 5, paragr. 3, per tale tipo di patente deve essere sempre acquisito, unitamente alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità, redatto secondo il modello allegato all'Accordo e rilasciato dalla competente Autorità albanese, indicata alla lettera b) paragr. 2 dell'art. 6.

In applicazione all'art. 8 dell'Accordo, codesti Uffici richiederanno sempre la traduzione delle patenti di guida albanesi presentate per la conversione, salvo nei casi in cui viene chiesto il Certificato di autenticità e validità, come di seguito puntualmente specificato.

* * * * *

La patenti albanesi convertite in Italia dovranno essere restituite, ai sensi dell'art. 7, direttamente all'Autorità centrale albanese, all'indirizzo indicato alla lettera b) paragr. 2 dell'art. 6, con un elenco delle stesse e con comunicazione in lingua italiana.

* * * * *

L'art. 8 – paragr. 1- prevede, in via generale, che l'eventuale scambio d'informazioni



incaso di dubbi sull'autenticità o validità di una patente di guida e dei dati in essa riportati avvenga direttamente tra le Autorità competenti delle due Parti contraenti, in lingua italiana, avvalendosi dei modelli di Attestazione allegati all'accordo stesso e quindi senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche .

Pertanto codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti, qualora sorgano dubbi prima di effettuare la conversione, direttamente alla predetta Autorità centrale albanese (indicata alla lettera b) paragrafo 2 dell'art. 6), inoltrando la richiesta avvalendosi del servizio postale ovvero via fax al n. 003554238174 e specificando l'indirizzo o il numero di fax a cui ricevere riscontro.

L'autorità albanese invierà in risposta l'Attestazione redatta sul modello previsto dall'Accordo stesso, direttamente all'Ufficio della Motorizzazione richiedente.

Invece, a solo scopo informativo, si rende noto che le informazioni relative alle patenti italiane, da convertire in Albania, saranno fornite direttamente da questa Direzione, utilizzando il modello della seconda attestazione allegata all'Accordo.

* * * * *

L'art. 8 prevede la possibilità di richiedere al conducente, oltre alla documentazione di rito, il Certificato di autenticità e validità della patente albanese, previsto invece obbligatoriamente, come già detto, per le patenti redatte su supporto cartaceo. Tale certificazione, che, oltre a contenere i dati relativi alla patente, riporta una traduzione e una fotocopia fronte-retro della medesima, viene rilasciata al conducente dall'Autorità centrale albanese, sul modello allegato all'Accordo.

E' evidente che quando viene richiesta detta certificazione, non devono essere acquisite anche la traduzione e l'attestazione della patente, trattandosi di elementi già contenuti nel Certificato di validità e autenticità.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Certificato di autenticità e validità della patente albanese rappresenta un atto formato all'estero da autorità estera e da valere nello Stato italiano.

Pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.P.R. 445/2000, la firma apposta su detto Certificato deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Albania, naturalmente ciò sempre a cura dell'utente.

Si sottolinea, per estrema chiarezza, la differenza tra l'Attestazione e il Certificato di autenticità e validità.

L'Attestazione viene emessa (senza esaminare la patente di guida albanese) dall'Autorità centrale albanese e trasmessa direttamente agli Uffici Motorizzazione Civile che l'hanno richiesta in Albania, in base ai dati forniti dagli Uffici stessi.

Invece il Certificato di autenticità e validità viene richiesto da codesti Uffici al conducente, il quale, dopo averlo ottenuto dall'Autorità centrale albanese e regolarizzato con la legalizzazione delle firme, lo consegna all'UMC che gliene ha fatto domanda.

Il predetto Certificato può essere rilasciato dall'autorità albanese solo previa esibizione del documento originale, dopo aver compiuto le opportune verifiche.

Si suggerisce l'utilizzo del Certificato di autenticità e validità, anziché dell'Attestazione (anche nel caso dei nuovi modelli di patente di formato card), in particolare nella prima fase dell'applicazione dell'Accordo, perlomeno fino quando gli operatori degli Uffici non acquisiscano esperienza nella conoscenza delle patenti di guida albanesi.

Si specifica che quando viene presentata l'istanza per la conversione di patente albanese, il documento di guida non deve essere ritirato ma va lasciato al conducente, acquisendone una fotocopia. Ciò gli consentirà, ove ricorresse il caso, di esibire la patente all'Autorità albanese, che deve rilasciare il Certificato di autenticità e validità.



Si coglie l'occasione per chiarire, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto della presentazione dell'istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione; in assenza della patente estera (ad es. smarrita o sottratta nel frattempo) il documento italiano non potrà essere rilasciato.

* * * * *

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sulle patente albanese alla colonna n. 10, in corrispondenza di ciascuna categoria.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Alla colonna n. 12 della patente albanese viene riportato se la medesima deriva da precedente conversione estera, con l'indicazione della sigla dello Stato.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza. In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana, ottenuta per conversione, può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione. In tali casi si suggerisce di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito di esami di revisione (Accordo Italia-Albania- art. 4, paragrafo 2º)". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

Il provvedimento di revisione dovrà essere opportunamente motivato, con richiamo del predetto art. 4 dell'Accordo, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella albanese.

* * * * *

Si invitano codesti Uffici a segnalare a questa Direzione eventuali difficoltà nell'ottenere dall'Autorità albanese le informazioni richieste.

* * * * *

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali si effettua la conversione delle patenti di guida rilasciate dagli stessi. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

* * * * *

Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)



ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE 27 ottobre 2008

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di conversione di patenti di guida

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito denominate "Parti contraenti";

- DESIDEROSI di facilitare la circolazione dei loro rispettivi cittadini nel territorio dei due Paesi e di migliorare la sicurezza stradale;
- DECISI a promuovere la collaborazione nel settore del trasporto e della circolazione stradale;
- CONVINTI dell'utilità dei vantaggi reciproci presentati da un accordo sulla conversione delle patenti di guida;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo successivo.

Il titolare di patente di guida albanese, che è residente in Italia da più di quattro anni, converte il suo documento soltanto se si sottopone agli esami di revisione di patente, in quanto è accertato che non ha condotto veicoli per un periodo di tre anni.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate



con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Per il periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo viene consentita la conversione in Italia delle patenti di guida albanesi redatte sul modello cartaceo in vigore dal 1° novembre 1999. Per dette patenti è necessario acquisire sempre il Certificato di autenticità e validità previsto dal successivo art. 8 - secondo paragrafo.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente ai modelli del Certificato di autenticità e validità e delle Attestazioni di cui all'art. 8, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale - (Via Caracciolo n. 36 - 00157 Roma);

b) nella Repubblica di Albania il Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazione - Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale (Via Irfan Tomini - Tirana - Albania).

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, unitamente ad un elenco delle stesse e con comunicazioni in lingua italiana.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. Le stesse Autorità possono chiedere informazioni, alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana. Per lo scambio d'informazioni ci si avvale dei modelli di Attestazione allegati al presente Accordo.

La competente Autorità italiana che effettua la conversione della patente di guida albanese può chiedere, in aggiunta alla documentazione di rito e per entrambi i modelli di patente di guida, un Certificato di autenticità e validità della patente stessa rilasciato dalla



competente Autorità albanese.

Detto Certificato viene redatto in lingua italiana, su modello allegato al presente Accordo e riporta la fotocopia e la traduzione della patente da convertire, inoltre dichiara la validità, l'autenticità, la data e la modalità di conseguimento del documento stesso.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati, con comunicazioni in lingua italiana.

Articolo 10

Il presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, unitamente agli allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due esemplari, a Tirana, il 27.10.2008 in lingua italiana e albanese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(f.to illeggibile)

Per il Consiglio dei Ministri
della Repubblica di Albania
(f.to illeggibile)

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Albania in documenti italiani

ALBANIA	ITALIA
A	A
B	B
C	C
D	C+D
E	E



II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti albanesi

ITALIA	ALBANIA
A1	--
A	A
B (conseguita prima del 01.01.1986) *	A-B
B (conseguita dal 01.01.1986 in poi) *	B
C	C
C+D	D

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01.01.1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

DAL 01.07.1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29.03.1999

B1	--
C1	B
D1	B

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Albania

Modello di patente Formato card rilasciato in Albania dal 1° luglio 2005



Modello di patente cartaceo in vigore dal 1° novembre 1999, convertibile in Italia per un anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente:

- 1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;
- 7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004;
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.



Patente Albanese Formato Card





Patente Albanese su formato cartaceo

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
DREJTORIA E PERQJITHSHME E SHERBIMEVE
TE TRANSPORTIT RRUGOR

Nr. 730403

**DESHMI
AFTESIE**

PER DREJTIM
AUTOMJETESH

Nr. 730403

EMRI _____

MBIEMRI _____

ATESIA _____


DATELINDJA _____


VENDLINDJA _____

VENDBANIMI _____

NENSHKRIMI I TTULLARIT TE AUTORIZUAR
(_____)

mm / /



LLOJI I DESHMISE SE AFTESISE	KOHA E LESHIMIT	FIRMA, VULA
A Motoçiklete me peshe deri 400 kg	Data _____ Prot. Nr. _____	
B Automjete, përjashto A, me peshe me ngarkesë të plotë 3500 kg, ose me letë vetëde, përjashto drejtuesin	Data _____ Prot. Nr. _____	
C Automjete për transport mallrash me ngarkesë të plotë më shumë se 3500 kg	Data _____ Prot. Nr. _____	
D Automjete për transport personash me mbi letë vetëde përjashto drejtuesin	Data _____ Prot. Nr. _____	
E Automjete të kategorisë B, C dhe D, për të cilat drejtuesi është aftësuar (i drejtojë me imortkaj jo të lehtë)	Data _____ Prot. Nr. _____	
F Traktore me motor gomë që tërheqin imortkaj me peshe me ngarkesë të plotë me tërheqës pesha e imortkaj tërheqës	Data _____ Prot. Nr. _____	

SHENIM: Automjeteve të kategorive B, C dhe D mund t'ju fildhet prapa një rimorkio e lehtë, me kusht që për kategorinë B pesha e saj dhe e rjetit tërheqës me ngarkesë të plotë të mos kalojë 3500kg.



TRADUZIONE FORMATO CARTACEO

1. Cognome del titolare
2. Nome del titolare
3. Data e luogo di nascita del titolare
- 4a. Data di rilascio della patente
- 4b. Data di scadenza della patente
- 4c. Rilasciata da (D.P.SH.T.RR.: Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale)
5. Numero del registro/Numero di identificazione del titolare
6. Foto del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Categoria

N.B. La dicitura apposta sopra il punto 4c "GR. GJAKUT" indica il gruppo sanguigno del titolare.

Nello spazio bianco in alto viene stampigliato un codice antifalsificazione

TRADUZIONE FORMATO CARD

1. Cognome 2. Nome
3. Data e luogo di nascita
- 4a. Data di rilascio
- 4b. Data di scadenza
- 4c. Rilasciata da
5. Numero del registro/Numero di identificazione
6. Foto
7. Firma del titolare
8. Indirizzo
9. Categoria
10. Data di conseguimento
11. Valida fino a
12. Spazio per annotare se la patente deriva da conversione estera
13. Limitazioni per portatori di handicap